



Angela Fusaro

Legislazione in materia di Psicoterapia

Legislazione in materia di psicoterapia

Introduzione

La Psicoterapia prima dell'89

La legge 56 del 1989. Un articolo che regola l'esercizio della psicoterapia in Italia

La formazione in psicoterapia: un ambito in via di regolamentazione

La psicoterapia: una questione non più solo italiana

In conclusione... Lo psicoterapeuta chi è costui?

Introduzione

Nel condurre una ricerca sulle leggi esistenti in materia di psicoterapia si colgono facilmente due aspetti:

Il forte legame tra lo sviluppo della psicoterapia e la nascita della professione psicologica nella storia del nostro paese.

Il vuoto legislativo in cui si sono collocate per anni la psicologia e la psicoterapia e il ritardo con cui si è proceduto ad una regolamentazione di queste attività rispetto al momento della loro diffusione nella pratica clinica.

La legge dell'89 è la prima ed unica legge dello stato italiano a definire le condizioni per l'esercizio della psicoterapia. Essa nasce tuttavia come legge istitutiva dell'ordine professionale degli psicologi la cui promulgazione vanta una storia travagliata, precisamente venti anni di modifiche e revisioni del progetto di legge originario.

Certamente la psicoterapia veniva praticata già molto tempo prima della emanazione di una legge in materia ma le modalità, i requisiti, le condizioni necessarie al suo esercizio cambiarono profondamente con la legge dell'89.

Scopo del seguente lavoro è quello di tracciare le tappe e i momenti legislativi che hanno contribuito allo sviluppo della psicoterapia nel nostro paese fin ad arrivare alla sua attuale connotazione nel panorama nazionale ed europeo.

Il nostro discorso sulle leggi si propone di essere storicamente e culturalmente orientato, vuole cioè analizzare il contesto storico culturale in cui le stesse leggi si sono collocate .

La Psicoterapia prima dell'89

La rivoluzione psicoanalitica avviata da Freud ebbe forte eco nel nostro paese già a partire dai primi anni del novecento. In questo periodo venne fondata a Roma la Società Psicoanalitica Italiana (SPI), organo ufficiale, membro dell'International Psychoanalytic Association (IPA), per la formazione, lo studio e la ricerca in ambito psicoanalitico. Per molti anni la psicoanalisi rappresentò l'unica forma di psicoterapia utilizzata in Italia. E la SPI l'unica scuola di specializzazione in tale ambito. Per accedere a questo tipo di formazione era necessaria una laurea in medicina, in quanto la stessa psicoterapia secondo una norma vigente nei primi anni del novecento poteva essere esercitata solo dai medici. I membri della SPI erano per lo più medici anche se cominciarono sin da subito a verificarsi delle paradossali eccezioni e la norma allora in vigore venne il più delle volte ignorata. Prese piede in quegli anni la cosiddetta psicoterapia selvaggia, una tendenza illegale all'esercizio della psicoterapia da parte dei non medici.

Ricordiamo a tal proposito che lo stesso Musatti, uno dei fondatori della SPI non era laureato in medicina bensì in matematica.

Gli allievi della SPI, una volta conseguita la specializzazione utilizzavano la psicoterapia come metodo di cura dei disturbi mentali rivolgendosi ad un pubblico borghese ed elitario. Questa forma di psicoterapia, che era la psicanalisi veniva esercitata prevalentemente in ambito privato.

Poiché abbiamo all'inizio parlato del forte legame tra psicologia e psicoterapia è necessario ora dare uno sguardo alla situazione della psicologia nel nostro paese per capire in che modo la sua nascita risulti strettamente connessa con gli sviluppi della pratica psicoterapeutica.

La nascita della psicologia come scienza in Italia risale alla fine dell'800, tra i suoi fondatori dobbiamo nominare Buccola, Ardingò, Sergi. La fondazione di questa disciplina nel nostro paese tuttavia non coincise con l'istituzione dei primi corsi di laurea in tale ambito. Per molti anni infatti la psicologia rappresentò un insegnamento a sé svolto presso le facoltà di medicina o di filosofia, senza una vera e propria sede autonoma. Dobbiamo attendere gli anni 70 per assistere alla istituzione dei primi corsi di laurea in psicologia a Roma e a Padova. L'avvio delle prime facoltà di psicologia si caratterizzò però ben presto per la mancanza di chiarezza formativa. Si avevano infatti poche idee e in genere molto confuse sul modo di intendere la professione psicologica. Fu proprio questa confusione iniziale a produrre l'incontro tra psicoanalisi e psicologia accademica. I docenti dei primi corsi di psicologia in Italia erano infatti psicoanalisti. Essi non avevano alcuna idea di cosa si intendesse per professione psicologica. Le loro erano lezioni di psicanalisi più che di psicologia e anche gli stessi testi d'esame erano manuali di psicanalisi. Questo portò la maggior parte degli iscritti a psicologia ad interessarsi ben

presto alla psicoterapia che all'epoca rappresentava l'unica area professionale disponibile davanti al vuoto di coordinate entro cui si andava ad organizzare la professione psicologica.

Tutti questi elementi portarono fra gli anni 70 e 80 ad un intenso sviluppo del settore psicoterapeutico.

Si assistette infatti nel nostro paese al proliferare di scuole destinate alla formazione in psicoterapia, in questo caso fu dunque l'offerta (quella delle scuole) a produrre la domanda formativa (da parte di un numero sempre crescente di allievi). Queste scuole, pur appartenendo ad indirizzi diversi da quello psicoanalitico avevano come modello didattico di riferimento quello della Società Psicoanalitica Italiana, anche se la novità che introdussero fu quella di accogliere un pubblico di allievi molto più vasto rispetto a quello selezionato dalla SPI, a cui – ricordiamo- potevano accedere in teoria solo i medici.

Prese piede in Italia una cultura della psicoterapia strettamente legata alla scuola e al modello teorico di riferimento. Ciò significava che gli istituti privati realizzavano un intervento formativo strettamente in linea con l'approccio teorico e il pensiero del fondatore stesso dell'istituto. L'identità professionale dello psicoterapeuta di quegli anni, possiamo facilmente immaginarlo, era fondata esclusivamente sulla scuola di appartenenza in cui ci si era formati, dove c'erano i propri maestri e modelli di riferimento...

La formazione in psicoterapia avveniva dunque in una dimensione privata, lontana dal contesto accademico e istituzionale dell'università e in particolare della facoltà di psicologia sorta proprio in quegli anni. La psicoterapia inoltre rappresentava spesso per i neo laureati in psicologia l'unica area professionale percorribile in alternativa a quella della ricerca e della sperimentazione offerta dall'università. Le università infatti in quegli anni formavano i ricercatori e gli sperimentatori che inseriti nei laboratori a fare ricerche sulla percezione ed altre funzioni psicofisiologiche, erano molto distanti da una dimensione di intervento e applicativa che all'epoca solo la psicoterapia sembrava garantire.

Queste scuole fecero di tutto per difendere la formazione offerta da una possibile statalizzazione, cioè dalla possibilità che la formazione in psicoterapia venisse affidata dallo stato agli enti di istruzione pubblica e dunque alle università. Una statalizzazione della psicoterapia infatti per questi istituti privati avrebbe significato il venir meno dell'ortodossia a determinati modelli e a consolidate correnti di pensiero, mettendo in crisi l'identità culturale e il valore scientifico di ogni singola scuola. Erano valorizzati allora gli aspetti pratici ed esperenziali dei vari training in psicoterapia, le scuole private mostravano i vantaggi della formazione offerta, polemizzando con la teoricità dell'apprendimento accademico, universitario.

Fino al 1989 mancando una legislazione in merito l'attività di queste scuole si svolse in modo non regolamentato. Ciò portò le stesse scuole ad obbedire a logiche di mercato, accogliendo così un numero sempre crescente di non laureati, che contemporaneamente all'iter universitario, seguivano una specializzazione in psicoterapia. La maggior parte di questi specializzandi veniva dalla facoltà di psicologia e in quegli anni si intensificò la tendenza illegale alla cosiddetta psicoterapia selvaggia, d'altronde non essendoci una regolamentazione ognuno (scuole, studenti, docenti) provava a barcamenarsi seguendo soprattutto le leggi del mercato lavorativo.

Proprio per porre fine al problema della psicoterapia selvaggia e per regolamentare l'attività di queste scuole lo stato decise di promulgare la legge 56 dell'89.

Il dibattito in parlamento per l'approvazione di tale legge durò quasi vent'anni, prova del fatto che ogni norma va a collocarsi in un contesto storico e culturale non sempre pronto ad accettarla. Le stesse scuole si opposero fortemente all'approvazione della legge. Con essa infatti avrebbero perso la loro autonomia decisionale, piegandosi ad un processo di statalizzazione della professione che avrebbe fatto perdere alla psicoterapia il suo carattere tipicamente privato e autoriferito.

La legge 56 del 1989. Un articolo che regola l'esercizio della psicoterapia in Italia

Come già annunciato tale legge istituisce in primo luogo l'ordine professionale degli psicologi e con l'articolo 3 stabilisce le condizioni per l'esercizio della psicoterapia nel nostro paese. Questa legge è l'ennesima prova del forte legame tra professione psicologica e psicoterapeutica nella cultura del nostro paese. Vi proponiamo qui di seguito il testo completo:

Ordinamento della professione di psicologo LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56

Art. 1.

(Definizione della professione di psicologo)

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Esercizio dell'attività psicoterapeutica)

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in

psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

Art. 4. (Istituzione dell'albo)

1. E' istituito l'albo degli psicologi.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 5. (Istituzione dell'ordine degli psicologi)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 6. (Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine)

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Art. 7. (Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.
(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Art. 9.
(Iscrizione)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 10.
(Anzianità di iscrizione nell'albo)

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 11.
(Cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Art. 12.
(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono chiesti;
- h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Art. 13.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 14.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 15.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 16.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Art. 18.

(Termini per la presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 19.

(Decisioni sui ricorsi)

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale

Art. 20

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto al voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 21.

(Composizione del seggio elettorale)

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 22.

(Votazione)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 23.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Art. 24.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche)

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 25.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

Art. 26.

(Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo, non conforme alla dignità o al

decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

Art. 27.

(Procedimento disciplinare)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 28.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni.

2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elege al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
- b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 29.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

Art. 30.

(Equipollenza di titoli)

1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

NORME TRANSITORIE

Art. 31.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine)

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 32.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;

b) a coloro che ricoprono od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;

d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Art. 33.

(Sessione speciale di esame di Stato)

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse della psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;

d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

Art. 34.

(Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.

Modifica dell'art. 34

(In base alla Legge 4/99, "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole" del 14 gennaio 1999, art. 1, comma 4 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1999).

È autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'ammissione alla prima sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

(Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Modifica dell'art. 35

(In base alla Legge 4/99, "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole" del 14 gennaio 1999, art. 1, comma 2 e 3 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1999).

All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole:

"laureati da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993".

Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1989
COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

Il D.P.R. n. 162/1982 concerne il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. Il relativo art. 3 così recita:

Art. 3 (Uniformità di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia).

- Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attività pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonché le attività valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi:

a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole

di specializzazione allorché sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive CEE in materia;

b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale.

Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà adottato di concerto con quello della sanità, sentito anche il Consiglio superiore di sanità.

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione, la cui attività emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti qualificazioni professionali.

Sarà agevolata l'istituzione presso le Università dei predetti corsi.

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo dell'art. 622 del codice penale:

Art. 622. (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto. lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo sopra riportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi da lire sessantamila a lire un milione.

La lettura approfondita del testo di legge ci ha portato ad alcune riflessioni.

In primo luogo la psicoterapia viene a rappresentare una funzione professionale. Nell'articolo 3 infatti non si fa riferimento ad un albo speciale degli psicoterapeuti ma è evidenziata soltanto una funzione specifica sia dello psicologo che del medico per il cui addestramento è necessaria una adeguata preparazione.

L'istituzione di questa legge ha prodotto cambiamenti soprattutto in campo formativo. Si è aperto infatti il cosiddetto doppio canale (pubblico-privato) per la formazione in psicoterapia. Lo stato ha affidato la formazione degli psicoterapeuti sia alle scuole di specializzazione pubbliche interne alle università sia agli enti privati in possesso di determinati requisiti da certificare a livello ufficiale.

Gli enti privati, prima unici gestori del sapere psicoterapeutico si sono trovati così a dividere il campo con gli ambiti accademici e hanno manifestato ben presto la loro insofferenza. Si sono sentiti espropriati di una libertà d'azione dovendo rispettare criteri stabiliti da un terzo, lo stato, per essere equiparati alle istituzioni pubbliche. Hanno temuto una omogeneizzazione dell'offerta formativa e la perdita della specificità del loro modello di riferimento.

Nonostante le numerose opposizioni alla legge, che portarono un notevole ritardo sui tempi di approvazione, ad essa deve essere riconosciuto il merito di aver regolamentato la fondazione di nuovi istituti tutelando la qualità dell'offerta formativa che ora deve rispettare degli standard precisi. Ogni scuola per poter esercitare la sua attività deve essere riconosciuta come equipollente ovvero i titoli da essa rilasciati devono avere lo stesso valore giuridico di quelli lasciati da scuole pubbliche.

Si stabilisce inoltre con questa legge che le scuole possono accogliere solamente i laureati in medicina e in psicologia che già hanno sostenuto l'esame di stato presso i rispettivi ordini dei medici e degli psicologi.

Sembra che questa legge con l'articolo 3 ponga finalmente rimedio alla tendenza illegale della psicoterapia selvaggia. E soprattutto colmi un vuoto legislativo durato ormai troppi anni.

La formazione in psicoterapia: una regolamentazione in continuo sviluppo

Dopo l'emanazione della legge dell'89, che definisce i requisiti per l'esercizio della psicoterapia, lo stato si è occupato del problema della formazione, cercando di regolamentare un settore quello formativo, le cui

attività il più delle volte andavano a svolgersi all'insegna dell'arbitrarietà organizzativa.

Sono stati emanati una serie di decreti ministeriali per il riconoscimento degli istituti privati di formazione e dei titoli da essi rilasciati. Dal 1990 il miur ha provveduto alla formazione di commissioni tecnico-consultive incaricate di valutare il riconoscimento degli istituti privati. Queste commissioni, dopo una fase iniziale in cui hanno stabilito i requisiti minimi necessari al riconoscimento oggi mettono al centro delle loro indagini il parametro della qualità, per cui oltre la verifica delle condizioni standard (al di sotto delle quali una scuola di formazione in psicoterapia non può essere riconosciuta) individuano criteri e procedure utili per sostenere lo sviluppo di fattori di qualità, che possano garantire l'articolazione - entro parametri di minore o maggiore qualità - delle scuole di formazione in psicoterapia già riconosciute.

Per valutare la qualità delle singole scuole diviene importante la produzione scientifica da esse realizzate, nonché la ricerca che sono in grado di organizzare e promuovere. Dunque dal riscontro della mera sufficienza delle scuole di formazione in psicoterapia si è progressivamente passati ad una fase di sviluppo di criteri di qualità, in modo tale che l'allievo non scelga unicamente in base al parametro minimale di scuola riconosciuta/non riconosciuta, ma anche - per quelle riconosciute - in base a parametri qualitativi.

Ma a cosa hanno portato questi decreti sui riconoscimenti degli istituti privati?

Sembra siano state accolti favorevolmente dalle scuole private che hanno quasi all'unanimità accettato di conformarsi ai criteri e standard richiesti dallo Stato.

In effetti se diamo uno sguardo alla situazione delle scuole che si occupano di formazione in psicoterapia nel nostro paese, notiamo subito che le scuole di specializzazione universitarie sono pochissime, a questo proposito citiamo quelle di Psicologia Clinica, Psicologia della Salute, Psicologia del ciclo di vita limitatamente a tre indirizzi su quattro.

La fetta più grande della formazione è affidata dunque a istituti privati. Attualmente infatti sarebbero 276 le sedi di scuole private di formazione in psicoterapia riconosciute dal Ministero dell'Istruzione Università Ricerca (MIUR) , di cui 163 principali e 113 periferiche, distribuite complessivamente per il 49% al nord, il 27% al centro ed il 24% al sud ed isole, con una potenzialità formativa di oltre 4.000 diplomati psicoterapeuti per anno e con un totale potenziale di frequentanti nei quattro anni di corso di oltre 16.000 allievi.

Insomma la regolamentazione vigente sembra non aver scoraggiato lo sviluppo del settore psicoterapeutico privato di questi ultimi anni.

Per una trattazione approfondita dell'argomento riportiamo di seguito la serie completa di D.M. emanati dal Miur in materia di riconoscimento degli istituti privati di psicoterapia:

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/4632Modifi_cf2.htm

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/0514Istruz_cf2.htm

http://www.miur.it/0002Univer/0105Valuta/0621Docume/2811Estrat_cf2.htm

http://www.miur.it/0002Univer/0105Valuta/0621Docume/2811Estrat_cf2.htm

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/4339Modifi_cf2.htm

La psicoterapia: una questione non più solo italiana.

A partire dagli anni 90 l'interesse per la psicoterapia ha iniziato a manifestarsi anche a livello dell'unione europea. I paesi membri dell'unione hanno lavorato in questi anni al fine di sviluppare una dimensione europea della professione psicoterapeutica. Una prima tappa di questo lavoro comune risale al 1990 ed è rappresentata dalla emanazione della dichiarazione di Strasburgo sulla psicoterapia. La suddetta dichiarazione è stata promossa dall'EAP (l'Associazione Europea per la psicoterapia) che proprio a Strasburgo ha organizzato nel 1990 la sua prima conferenza.

Uno degli obiettivi dell'EAP a partire dagli anni 90 è stato quello di istituire nell'immediato un certificato europeo di psicoterapia, in grado di garantire la formazione degli psicoterapeuti secondo gli standard dell'EAP e la mobilità dei professionisti stessi, ciò in conformità con gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (*World Health Organization, WHO*), con l'accordo sulla non discriminazione valido all'interno dell'Unione Europea (EU), e il principio di libertà di movimento delle persone e dei servizi. Questo obiettivo è stato presto raggiunto e quindi oggi anche gli psicoterapeuti italiani possono far richiesta del certificato ed essere dunque inseriti nel registro europeo degli psicoterapeuti. I principi pronunciati a Strasburgo sono più o meno in linea con la politica adottata in Italia in materia di psicoterapia fatta eccezione per l'ultimo punto.

In questo punto infatti l'Italia, con la legge del 1989 che regola l'accesso alla formazione in psicoterapia solo a quanti possiedono una laurea in medicina o in psicologia, si oppone a quanto sostenuto nella dichiarazione di Strasburgo, che sancisce il principio della autonomia di questa professione, e che comunque lega la professione dello psicoterapeuta ad una formazione di base universitaria che non sia necessariamente medicina o psicologia. Questa differenza di riconoscimento della formazione universitaria fra Europa e Italia è stata tuttavia superata con la decisione di rimandare alla sede centrale dell'EAP eventuali richieste da parte di psicoterapeuti che non sono stati riconosciuti tali dallo stato italiano a causa del titolo di studio.

In conclusione... Lo psicoterapeuta chi è costui?

Secondo la legge italiana lo psicoterapeuta è un professionista laureato in medicina o in psicologia, iscritto all'albo dei medici o degli psicologi, con una specializzazione almeno quadriennale in psicoterapia conseguita presso una scuola universitaria di specializzazione o presso un ente privato riconosciuto dal MIUR. Egli deve aver inoltre svolto un periodo di tirocinio pratico equivalente precisamente a 100 ore annue e dunque a 400 ore complessive di servizio presso una struttura convenzionata con la scuola di appartenenza.

La specializzazione in psicoterapia sia in ambito privato che pubblico prevede un apprendimento teorico (il più delle volte fondato sul modello di riferimento della scuola), un apprendimento pratico esperienziale, attraverso seminari, esercitazioni, tirocini, e una parte dedicata alla formazione personale. Quest'ultimo aspetto del training ancora non viene da tutte le scuole attuato (soprattutto a causa di differenze legate all'indirizzo teorico di riferimento e alle diverse modalità di concepire la psicoterapia e la funzione del terapeuta nel

contesto del trattamento). In genere per formazione personale si intende un periodo in cui all'allievo è richiesto di fare un lavoro psicoterapeutico su se stesso. Si tratta di una psicoterapia didattica nel senso che il suo obiettivo rientra nella finalità più ampia di preparare il soggetto all'esercizio della psicoterapia. Essa viene realizzata soprattutto nelle scuole ad indirizzo dinamico.

Le modalità di svolgimento della formazione personale tuttavia dipendono da scelte didattiche e organizzative della scuola stessa per cui possono variare moltissimo da una scuola all'altra. Quest'ultimo aspetto testimonia quanto nonostante la statalizzazione della formazione in psicoterapia, le scuole abbiano mantenuto ingenti spazi di libertà di scelta e di autonomia nell'organizzare la didattica, soprattutto mantenendo una coerenza con il modello teorico di riferimento di ciascuna.